



Circolare Informativa <<Gestione e Organizzazione>>

04/09/2020

OGGETTO: Moratoria mutui e finanziamenti: le ultime novità

Col Decreto Agosto è stata estesa al **31 gennaio 2021** la durata della moratoria sui mutui e sulle linee di credito, già prevista dal Decreto Cura Italia (inizialmente la moratoria aveva termine il 30 settembre 2020).

Per quanto riguarda le imprese del **settore turistico**, previa autorizzazione della Commissione UE, la sospensione è stata prorogata dal 30 settembre 2020 al **31 marzo 2021**.

Entro tali scadenze, le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi sono **sospese**.

Cosa comporta la moratoria sui finanziamenti?

Il piano di ammortamento verrà spostato in avanti per il periodo di sospensione concordato, senza alcuna commissione aggiuntiva. In particolare:

- Se viene sospesa l'**intera rata** (quota capitale e quota interessi): il nuovo piano ammortamento comprenderà gli interessi che matureranno durante la sospensione e verranno ripagati in quote dopo il 31 gennaio 2021
- Se viene sospesa solo la **quota capitale**: non sono previsti ulteriori effetti sul piano di rimborso originario in quanto gli interessi verranno pagati durante il periodo di sospensione.

A chi spetta la moratoria?

- **Micro, piccole e medie imprese (PMI)**: rientrano tra le PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- **Lavoratori autonomi titolari di partita IVA**: tra cui, i professionisti e le ditte individuali;
- **Soggetti no-profit** (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, ecc.);
- **Enti ecclesiastici** (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli **religiosi** civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, ecc.) purché iscritti nel registro delle imprese.



Quali sono i requisiti?

- I soggetti richiedenti devono trovarsi in una situazione di **temporanea carenza di liquidità** dovuta all'emergenza Covid-19;
- Al **17 marzo 2020**, il soggetto richiedente deve essere **in bonis**, ciò significa che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Come richiedere la proroga?

- Per i soggetti che hanno già beneficiato della moratoria prevista dal decreto Cura Italia: la proroga avverrà **automaticamente**, senza alcuna notifica preventiva.
Ciò nonostante, l'impresa può rinunciare alla nuova sospensione, presentando al soggetto finanziatore relativa comunicazione entro il 30 settembre 2020.
- Per i soggetti che **NON** hanno beneficiato della moratoria prevista dal decreto Cura Italia: è possibile fare richiesta entro il 31 dicembre 2020, inviando comunicazione tramite PEC al soggetto finanziatore in cui dichiara:
 - i dati relativi al **finanziamento** oggetto di proroga;
 - di aver subito in via temporanea **carenze di liquidità** quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
 - di rientrare tra le **MPMI**;
 - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 come da esempio allegato al seguente [link](#).